SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 maggio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 gennaio-15 marzo 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

03A05113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Roncoferraro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Roncoferraro (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Silvano Truzzi;

Considerato che, in data 28 marzo 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roncoferraro (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roncoferraro (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Silvano Truzzi.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roncoferraro (Mantova).

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A05993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitritto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bitritto (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitritto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitritto (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, commia 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 93/13.2/EE.LL. del 26 marzo 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitritto (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A05994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Maruggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Maruggio (Taranto) ed il sindaco nela persona del rag. Giovanni Longo;

Considerato che, in data 24 marzo 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maruggio (Taranto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maruggio (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Giovanni Longo.

Il citato amministratore, in data 22 marzo 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maruggio (Taranto).

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A05995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnaria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagnaria (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Cipriano Meroso;

Considerato che, in data 25 febbraio 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnaria (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnaria (Pavia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cipriano Meroso.

Il citato amministratore, in data 25 febbraio 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/8944 EE.LL. del 18 marzo 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnaria (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A05996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccarainola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccarainola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccarainola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccarainola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate con atti separati personalmente da otto consiglieri e, per interposta persona delegata con procura notarile, da un altro componente del civico consesso, sono state contemporaneamente acquisite al protocollo dell'ente in data 31 marzo 2003.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20505/Gab./VIº Sett. del 1º aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccarainola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiamma Spena.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A05997

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Direttiva per il differimento alla seconda domenica di ottobre della «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la propria direttiva in data 24 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 1998, con la quale è stata indetta la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» nella terza domenica di maggio di ogni anno;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) per differire al mese di ottobre la celebrazione della «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», in considerazione delle difficoltà organizzative incontrate dall'Associazione medesima a causa della concomitanza, nel mese di maggio, di altre ricorrenze religiose e civili;

Ritenuto pertanto opportuno differire la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» alla seconda domenica di ottobre di ogni anno;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2003;

EMANA

la seguente direttiva:

La «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, è differita alla seconda domenica di ottobre di ogni anno.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Registro n. 4, foglio n. 57

03A06110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 15 aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.934 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 7 e 20 febbraio, 6 e 25 marzo, 8 aprile 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli opera-

tori assegnatari il 2 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2003.

A fronte ditali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, (unità previsionale di base 6.2.6) art. 3 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06086

DECRETO 22 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 15 aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.934 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio e 25 marzo 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2003, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 febbraio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 febbraio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2003.

A fronte ditali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 febbraio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06085

DECRETO 22 aprile 2003.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 15 aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.934 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, da destinare a sottoscrizioni contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º febbraio ed il 1º agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intennediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2013, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui

all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 2 maggio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 90 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06087

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: composti organostannici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE76/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 288 del 10 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2002/62/CE della Commissione del 9 luglio 2002, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 13 dicembre 1999, il testo del punto 18 è sostituito con il testo riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 287

ALLEGATO

18. Composti organostannici	1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera. 2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi piante o animali su: *a)* imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre; *b)* gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura; *c)* qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso. 3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.

03A05682

DECRETO 28 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantacid».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 19 marzo 2003, della ditta Pantafarm S.r.l, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PANTACID: «500 mg im» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile suo IM - A.I.C. n. 033031 016,

ditta: Pantafarm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06000

DECRETO 2 maggio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tubercolina PPD»

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 febbraio 2003 della ditta Wyeth Lederle S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Wyeth Lederle S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

TUBERCOLINA PPD: Tine test 25 test - A.I.C. n. 020257010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06002

DECRETO 5 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timoptol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.44/97.M.717/D29 del 24 aprile 2003, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista l'istanza datata 14 aprile 2003 della società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il D.D. 800.5/S.44/97.M.20/D29 del 24 aprile 2003, relativi alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a.:

TIMOPTOL:

«0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus - A.I.C. n. 024278 107;

«0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus - A.I.C. n. 024278 121,

ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2003.

Scioglimento di ventotto società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 codice civile, comma 1, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti 28 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma 1, parte II, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

1) Edil Nascente - con sede in Marano - costituita in data 31 luglio 1984 per rogito notaio Elia Bellecca - registro società n. 3580/84 - REA n. 360914 - B.U.S.C. n. 10947;

2) Co.Ge. S.p.a. - con sede in Portici - costituita in data 20 settembre 1984 per rogito notaio Michele De Vivo - registro società n. 4335/84 - REA n. 362432 - B.U.S.C. n. 11009;

3) Atlantic and Pacific - con sede in Napoli - costituita in data 24 luglio 1984 per rogito notaio Enrico Santangelo - registro società n. 4214/84 - REA n. 362806 - B.U.S.C. n. 11028;

4) Centro Informazione Multimedia - con sede in Portici - costituita in data 15 febbraio 1985 per rogito notaio Vincenzo Del Genio, registro società n. 2419/85 - partita Iva n. 01347661215 - B.U.S.C. n. 11181;

5) Insieme per una vita migliore - con sede in Casoria - costituita in data 22 gennaio 1985 per rogito notaio Luciano Di Transo - registro società n. 2332/85 - REA n. 389550 - B.U.S.C. n. 11185;

6) De. Car. Ir. - con sede in Forio d'Ischia - costituita in data 6 febbraio 1985 per rogito notaio Felice Piccinni - registro società n. 1979/85 - REA n. 396002 - B.U.S.C. n. 11206;

7) G.I.T.E.S. - con sede in Napoli - costituita in data 12 settembre 1984 per rogito notaio Vittorio Iazzetti - registro società n. 2697/85 - REA n. 390282 - B.U.S.C. n. 11214;

8) La Concordia - con sede in San Giuseppe Vesuviano - costituita in data 18 marzo 1985 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 3198/85 - REA n. 390739 - B.U.S.C. n. 11254;

9) Essegivi - con sede in San Giuseppe Vesuviano - costituita in data 28 giugno 1985 per rogito notaio Maria Cutolo - registro società n. 4852/85 - REA n. 394251 - B.U.S.C. n. 11383;

10) E C A M - con sede in Torre del Greco - costituita in data 19 luglio 1985 per rogito notaio Michele De Vivo - registro società n. 6333/85 - REA n. 397196 - B.U.S.C. n. 11436;

11) Orientale - con sede in Napoli - costituita in data 15 ottobre 1985 per rogito notaio Italo Pasolini - registro società n. 6993/85 - REA n. 397959- B.U.S.C. n. 11460;

12) The Family Word - con sede in San Giorgio a Cremano - costituita in data 16 novembre 1985 per rogito notaio Elia Bellecca - registro società n. 60/86 - REA n. 406043 - B.U.S.C. n. 11484;

13) Intercassa - con sede in Nola - costituita in data 16 gennaio 1986 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società n. 1119/86 - REA n. 407545 - B.U.S.C. n. 11534;

14) Esse Gi Esse - con sede in Marigliano costituita in data 22 gennaio 1986 per rogito notaio Alessandro Scarnecchia - registro società n. 1405/86 - REA n. 407385 - B.U.S.C. n. 11541;

15) Edil Vin. Ci - con sede in Giugliano - costituita in data 4 febbraio 1986 per rogito notaio Alfonso Monda - registro società n. 1774/86 - REA n. 408361 - B.U.S.C. n. 11573;

16) Parcheggiatori Abatesi - con sede in S. Antonio Abate - costituita in data 25 marzo 1986 per rogito notaio Tommaso Olivieri - registro società n. 2862/86 - P. IVA n. 01382371217 - B.U.S.C. n. 11648;

17) Edil Trasporti - con sede in Casalnuovo - costituita in data 2 maggio 1986 per rogito notaio Pasquale Macchiarelli - registro società n. 4000/86 - REA n. 412181 - B.U.S.C. n. 11740;

18) Tirreno Trasporti - con sede in Casalnuovo - costituita in data 2 maggio 1986 per rogito notaio Pasquale Macchiarelli - registro società n. 4001/86 - REA n. 412182 - B.U.S.C. n. 11741;

19) Splendor City - con sede in Marano - costituita in data 1° luglio 1986 per rogito notaio Davide De Luca - registro società n. 4663/86 - REA n. 413440 - B.U.S.C. n. 11750;

20) Margherita - con sede in Poggiomarino - costituita in data 11 aprile 1986 per rogito notaio Carlo Tafuri - registro società n. 3904/86 - REA n. 412707 - B.U.S.C. n. 11755;

21) Sacra Domus - con sede in Napoli - costituita in data 7 marzo 1986 per rogito notaio Carlo Tafuri - registro società n. 3904/86 - REA n. 408982 - B.U.S.C. n. 11757;

22) Sermez Informatica - con sede in Napoli - costituita in data 13 giugno 1986 per rogito notaio Domenico Maio - registro società n. 4425/86 - REA n. 414140 - B.U.S.C. n. 11768;

23) Euro Solar - con sede in Portici - costituita in data 23 luglio 1986 per rogito notaio Ennio Del Giudice - registro società n. 4922/86 - REA n. 437394 - B.U.S.C. n. 11769;

24) Nuovi Orizzonti - con sede in Giugliano - costituita in data 4 giugno 1986 per rogito notaio Nicola Salomone - registro società n. 5219/86 - REA n. 416819 - B.U.S.C. n. 11803;

25) Co. Ver. - con sede in Giugliano - costituita in data 6 giugno 1986 per rogito notaio Benedetto Paladini - registro società n. 5264/86 - REA n. 415263 - B.U.S.C. n. 11810;

26) Macellatori Torresi - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 16 settembre 1986 per rogito notaio Ciro Diego Vanacore - registro società n. 5676/86 - REA n. 415775 - B.U.S.C. n. 11811;

27) Nuotatori Napoletani - con sede in Napoli - costituita in data 28 maggio 1986 per rogito notaio Adolfo Branca - registro società n. 5748/86 - B.U.S.C. n. 11824;

28) Comedia - con sede in Acerra - costituita in data 2 dicembre 1994 per rogito notaio Mario Ferrara - registro società n. 7530/95 - REA n. 533841 - B.U.S.C. n. 13890.

Napoli, 14 aprile 2003

Il direttore: MORANTE

03A06052

DECRETO 24 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Altipiani», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Altipiani», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Pulcini, in data 13 giugno 1969, repertorio n. 57385, registro società n. 2364/69, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 19444/109864.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 aprile 2003

Il dirigente: CORSI

03A06014

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2003.

Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'a.a. 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'a.a. 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 6263 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 119 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Regione	Università sedi del corso di laurea	Posti disponibili	
		A	B
Piemonte	Torino	350	
Valle D'Aosta	Aosta	25	
Lombardia	Università Cattolica S. Cuore	400	
	Milano-Bicocca	400	2
Trentino-Alto Adige	Bolzano	305	
Veneto	Padova	300	5
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (consorzio univ. UD e TS)	240	
Liguria	Genova	150	3
Emilia-Romagna	Bologna-Reggio Emilia	630	30
Toscana	Firenze	360	25
Umbria	Perugia	145	5
Marche	Macerata	Non att.	
	Urbino	240	5
Lazio	Roma III	250	
	Roma L.U.M.S.A.	100	4
Abruzzi	L'Aquila	150	10
Molise	Campobasso	108	5
Campania	Suor Orsola Benincasa (Sedi consorziate: Napoli Fed. II - Napoli II - Ist. Orientale)	450	5
	Salerno	300	
Puglia	Bari	240	10
Basilicata	Potenza	120	
Calabria	Cosenza	250	
Sicilia	Palermo	500	20
Sardegna	Cagliari	250	
TOTALE . . .		6263	119

A - Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 decreto legislativo n. 286/1998.

B - Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

03A06077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 aprile 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia. (Determinazione n. 811/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 16 aprile 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di malfunzionamento della base dati della procedura informatizzata del Servizio di pubblicità immobiliare, tale malfunzionamento è durato dalle ore 8 alle ore 11,05;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 18 aprile 2003, prot. n. 1218;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 12 aprile 2003 dalle ore 8 alle ore 11,05;

regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 aprile 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A06054

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 111/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003 ed in particolare nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

Visto l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che, in data 3 novembre 2002 è deceduta la dott.ssa Marisa Musu, componente del consiglio nazionale degli utenti, la quale era stata nominata dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal C.G.D. Coordinamento genitori democratici nazionale;

Vista la decisione assunta dal consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

Viste le designazioni ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dal C.G.D. Coordinamento genitori democratici nazionale con nota del 14 febbraio 2003;

Vista la proposta del presidente dell'Autorità, prof. Enzo Cheli;

Delibera:

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: dott. Mario Russo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A06012

REGIONE SICILIA

DECRETO 6 febbraio 2003.

Vincolo paesaggistico, ex art. 139 del testo unico n. 490/1999 - annullamento delle disposizioni del decreto 10 agosto 1990, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. del 10 agosto 1990, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'«area di Valle del Paradiso Castellazzo» nel comune di Delia, approvando la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento formulata nella seduta del 14 aprile 1989;

Vista la nota n. 630 del 30 gennaio 2003, con la quale il comune di Delia chiede di ridefinire la situazione vincolistica dell'area di cui sopra per i motivi esposti nella relazione tecnico-descrittiva dell'ufficio tecnico del comune di Delia, prodotta in uno alla suddetta nota sindacale;

Considerato che dalla nota e della relazione sopra menzionata emerge che il decreto assessoriale del 10 agosto 1990, oltre a dichiarare di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939 allora vigente, ha dettato prescrizioni su porzioni territoriali perimetrate nelle planimetrie allegate alla proposta di vincolo formulata dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, e precisamente:

1) nelle aree perimetrate dall'art. 1, lettera *c*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, allora vigente;

2) nell'area segnata di lettera *A*;

3) nell'area segnata di lettera *B*;

4) nell'area segnata di lettera *C*;

sottoponendo alcune di queste aree (numeri 1 e 3) a divieto assoluto di edificazione e individuando indici e distanze di natura urbanistica, nonché definizioni tipologiche per le altre aree (numeri 2 e 4);

Rilevato che dette prescrizioni e detti divieti esorbitano dall'ambito del potere esercitato e dalle funzioni di legge, in quanto le disposizioni legislative non consentivano e non consentono, in sede di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di un'area di definire in via preventiva gli interventi ammessi, né di escludere, in via preventiva, il diritto di edificare, né infine di dettare standards e tipologie urbanistiche;

Ritenuto che la funzione tipica e legittima della dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dalla legge n. 1497/1939 ed oggi dal titolo II del testo unico n. 490/1999 era ed è di sottoporre alla preventiva e discrezionale valutazione della soprintendenza i progetti di tutti gli interventi che ricadono nel territorio protetto e sono idonei a modificare lo stato dei luoghi;

Ritenuto che competa soltanto alla pianificazione territoriale paesistica obbligatoria dettare i criteri e le modalità di un uso del territorio paesisticamente compatibile con l'interesse pubblico delle aree protette;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che le prescrizioni e i divieti apposti al decreto del 10 agosto 1990 siano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere;

Ritenuto allo scopo di conferire certezza e stabilità agli atti giuridici dell'amministrazione, conformandoli alle prescrizioni di legge, di procedere in autotutela alla rettifica del decreto summenzionato, eliminando dallo stesso le parti e le disposizioni viziate che non inficiano

il testo e lo scopo della restante parte della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area indicata, che, appare meritevole di conferma;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono recepite, sono annullate le seguenti disposizioni del decreto assessoriale del 10 agosto 1990 comportante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«area di Valle Paradiso Castellazzo» nel comune di Delia:

nelle premesse, alinea 15, da «Ritenuto, infine, ...» a «... prescrizioni dell'area *A*»;

nelle premesse, all'alinea 18, «... rispettare le prescrizioni e i limiti imposti dal vincolo e ...»;

nell'art. 1, «... con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse».

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, le perimetrazioni e le delimitazioni inserite nella planimetria «*A*» allegata al decreto del 10 agosto 1990 si intendono come non apposte, ferma restando l'individuazione complessiva del perimetro dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico contenuta nella planimetria stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Delia, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Delia dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Delia.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S., nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 6 febbraio 2003

Il dirigente del servizio: GELARDI

03A05999

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di commissario straordinario per la gestione dell'Ente Ordine Mauriziano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali, addì 29 aprile 2003, registro n. 4, foglio n. 64, è stato rinnovato, fino al 30 aprile 2004, l'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente Ordine Mauriziano conferito al prefetto dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo, con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2002; con il medesimo decreto presidenziale sono stati, altresì, confermati nell'incarico di sub-commissari del medesimo Ente il viceprefetto dott. Giuseppe Forlani, il viceprefetto dott. Maurizio Guaitoli e l'avv. Fabio Tavernelli.

03A06111

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 6 maggio 2003:

de Palma Lucio, notaio residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile Alessandria, è trasferito nel comune di Ovada, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caserta Pietro, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Gili Giorgio, notaio residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile Asti, è trasferito nel comune di Asti, con l'anzidetta condizione;

Benigni Roberta, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile Avellino, è trasferito nel comune di Chiusano di San Domenico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sinesi Gaia, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Somma Michele, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile Bari, è trasferito nel comune di Modugno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grasso Andrea, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile Caltagirone, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile Catania, con l'anzidetta condizione;

Loprieno Adriano, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Francavilla al Mare, distretto notarile Chieti, con l'anzidetta condizione;

de Marzio Ettore, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Introbio, distretto notarile Como, con l'anzidetta condizione;

Bellini Andrea, notaio residente nel comune di Merate, distretto notarile Como, è trasferito nel comune di Lomazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Santis Luigi, notaio residente nel comune di Spezzano della Sila, distretto notarile Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Ceccherini Beatrice, notaio residente nel comune di Montepulciano, distretto notarile Siena, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile Firenze, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Niccolò, notaio residente nel comune di Impruneta, distretto notarile Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Santalucia Elena, notaio residente nel comune di Scandicci, distretto notarile Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Russo Francesco, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile Novara, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile Firenze, con l'anzidetta condizione;

Fiore Carla, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Paliano, distretto notarile Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Piermari Andrea, notaio residente nel comune di Campomorone, distretto notarile Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Galati Antonio, notaio residente nel comune di Cutrofiano, distretto notarile Lecce, è trasferito nel comune di Galatina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Frati Carlo, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile La Spezia, è trasferito nel comune di Massarosa, distretto notarile Lucca, con l'anzidetta condizione;

Morano Nicolò Antonio, notaio residente nel comune di Gioia del Colle, distretto notarile Bari, è trasferito nel comune di Policoro, distretto notarile Matera, con l'anzidetta condizione;

Farassino Matteo, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ray Monica, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Agostini Roberto, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Trebaseleghe, distretto notarile Padova, con l'anzidetta condizione;

Padova Cesare, notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Schettino Luigi, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Città di Castello, distretto notarile Perugia, con l'anzidetta condizione;

Gaudiano Anna, notaio residente nel comune di Lati, distretto notarile Pisa, è trasferito nel comune di Ponsacco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Provitera Fabio, notaio residente nel comune di Casapulla, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caiazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Rosa Teresa, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile Teramo, è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gattuso Fabio, notaio residente nel comune di Serradifalco, distretto notarile Caltanissetta, è trasferito nel comune di Cefalù, distretto notarile Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

De Rossi Antonio Felice, notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile Terni, è trasferito nel comune di Amelia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Campisi Maurizio, notaio residente nel comune di Tarcento, distretto notarile Udine, è trasferito nel comune di Venezia-Mestre, distretto notarile Venezia, con l'anzidetta condizione;

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Bussolengo, distretto notarile Verona, con l'anzidetta condizione.

03A06108

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 maggio 2003

Dollaro USA	1,1499
Yen giapponese	134,25
Corona danese	7,4244
Lira Sterlina	0,71180
Corona svedese	9,1785
Franco svizzero	1,5129
Corona islandese	83,89
Corona norvegese	7,8730
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58654
Corona ceca	31,515
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6481
Lira maltese	0,4291
Zloty polacco	4,3302
Leu romeno	37518
Tallero sloveno	233,0900
Corona slovacca	41,075
Lira turca	1707000
Dollaro australiano	1,7810
Dollaro canadese	1,5977
Dollaro di Hong Kong	8,9677
Dollaro neozelandese	2,0020
Dollaro di Singapore	1,9911
Won sudcoreano	1379,88
Rand sudafricano	8,6012

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06210

Sostituzione dell'art. 2 del decreto 4 giugno 2001, concernente l'autorizzazione alla M.T.S. S.p.a., all'esercizio del segmento di mercato «Bond Vision».

Con decreto ministeriale n. 40166 del 23 aprile 2003, è stato sostituito l'art. 2 del decreto 4 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001) nel modo seguente:

«Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese di assicurazione e le società di gestione del risparmio, italiane o estere; per i soggetti esteri l'ammissione alle negoziazioni è subordinata alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza».

03A06084

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cardinorm».

Estratto decreto n. 29 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale 00761810506.

Medicinale: CARDINORM.

Confezione:

A.I.C. n. 033510013 - «120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033510025 - «240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

È ora trasferita alla società: New Research S.r.l., con sede in piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - Aprilia (Latina), con codice fiscale 01759860594.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Buspar».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 212 del 14 aprile 2003

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale 00082130592.

Medicinale: BUSPAR.

Variazione AIC: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026454013 - 30 compresse 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026454037 - 15 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 026454049 - «10 mg compresse» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026454013 - «5 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026454037 - «10 mg compresse» 15 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «5 mg compresse 30 compresse» (A.I.C. n. 026454013), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A06008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Salofalk».

Estratto decreto n. 134 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a, con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale: SALOFALK.

Confezione:

A.I.C n. 027357072 - 50 compresse 500 mg;

A.I.C n. 027357084 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C n. 027357096 - 10 supposte 500 mg;

A.I.C n. 027357108 - 7 clismi 2 g 30 ml;

A.I.C n. 027357110 - 7 clismi 4 g 60 ml.

È ora trasferita alla società: dott. Falk Pharma GmbH, con sede in Leinenweberstrasse, 5 - Freiburg (Germania).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Recaflux».

Estratto decreto n. 140 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l., con sede in via Washington n. 7 - Milano, con codice fiscale 12363980157.

Medicinale: RECAFLUX.

Confezione: A.I.C. n. 034796019 - «1 g compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Copernico S.r.l., con sede in via Oria n. 32 - Torre Santa Susanna (Brindisi), con codice fiscale 01783270745.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eptadone».

Estratto decreto n. 142 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale 03804220154.

Medicinale: EPTADONE.

Confezione:

A.I.C. n. 006105011 - im 5 fiale 1 ml 10 mg;

A.I.C. n. 006105023 - 1 flaconcino os 20 mg 20 ml;

A.I.C. n. 006105035 - 1 flaconcino os 10 mg 20 ml;

A.I.C. n. 006105047 - 1 flaconcino os 5 mg 20 ml;

A.I.C. n. 006105050 - flaconcino os 40 mg/40 ml;

A.I.C. n. 006105062 - flaconcino os 80 mg/80 ml.

È ora trasferita alla società: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., con sede in strada statale n. 67 - Tosco Romagnola - Frazione Granatieri-Scandicci, Firenze, con codice fiscale 01286700487.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06010

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mentium»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 72/78 del 2 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale.

MENTIUM: 50 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023642034.

È consentito lo smaltimento scorte fino al 31 maggio 2003.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., titolare della specialità.

03A06003

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesil»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 160 /D/79 del 2 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NIMESIL: 30 compresse 100 mg - A.I.C n. 029375019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A06001

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codipront».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 202/D80 del 2 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CODIPRONT:

8 capsule - A.I.C. n. 021777 014;

«0,2% + 0,07% sciroppo» flacone 90 ml - A.I.C n. 021777 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Bracco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A06005

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migracin».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 305/D81 del 2 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MIGRACIN: im iv 1 flaconcino 250 mg 2 ml - A.I.C. n. 025568 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Max Farma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A06006

Revoca della sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società Teknofarma S.p.a., in Torino

Con decreto n. 10/2003 del 24 aprile 2003 è revocata la sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario di cui al decreto 27 gennaio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, alla società Teknofarma S.p.a. per la propria officina sita in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14.

03A06107

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento alla ditta «ISAGRO Ricerca S.r.l.», in Milano, dell'idoneità a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari in vari settori di attività.

Con decreto ministeriale n. 33659 del 3 aprile 2003 la ditta «ISAGRO Ricerca S.r.l.», con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 20, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-racolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

attivatori - coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04951

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «"Torgiano" rosso riserva» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «TORGIANO» ROSSO RISERVA.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino rosso riserva già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dal 70% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualità. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vignetti «Torgiano» rosso riserva, tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonché i terreni posti nei fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializza ta.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitati di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di Perugia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, dei quali almeno sei mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva il termine «Riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Torgiano». Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Torgiano».

Inoltre è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.

È tuttavia consentito nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, può essere utilizzata anche la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreché, tali indicazioni o menzioni, siano comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinficazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo «bordolese» o «borgognotta» o simile e di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini, e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca.

03A05998

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Mimosa a r.l.», in Aosta

Con deliberazione n. 1515, in data 22 aprile 2003, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Mimosa a r.l.», con sede legale in Aosta, via Festaz, 47, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 16 maggio 1986, iscritta al n. 343 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Massimo Scarrone di Saint-Vincent (Aosta).

03A06109

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Dario Antoni, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Antonič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto n. 1.13/2-53/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/1 di data 19 aprile 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Antonič, nato il 5 febbraio 1890 a Gabrovizza - Sgonico (Trieste), nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Antoni».

Per l'effetto, il cognome del signor Dario Antoni, nato il 26 marzo 1966 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), località Gabrovizza n. 31, è ripristinato nella forma originaria di «Antonič».

Su domanda del sig. Federico Antoni, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Antonič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-52/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/1 di data 19 aprile 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Antonič, nato il 5 febbraio 1890 a Gabrovizza - Sgonico (Trieste), padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Antoni».

Per l'effetto, il cognome del sig. Federico Antoni, nato il 6 giugno 1934 a Sgonico (Trieste) e residente a Sgonico (Trieste), località Gabrovizza n. 31/A, è ripristinato nella forma originaria di «Antonič».

03A06051-03A06053

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 206 del 13 marzo 2003:

n. marchio	impresa	sede
77 MO	Il Diamante 2 di Magni Marco e C. Sas	Vignola

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 157 del 17 febbraio 2003:

n. marchio	impresa	sede
97 MO	Gioielleria Galli S.r.l.	Vignola

03A06080-03A06081

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE «ENRICO FERMI» DI ROMA

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Si rende noto che con D. I. n. 390 del 26 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di cui alla deliberazione n. 15(02) dell'11 ottobre 2002 del consiglio di amministrazione del Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi».

Il testo completo del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sarà consultabile, a decorrere dal mese di maggio 2003, presso il sito internet del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» all'indinzzo www.centrofermi.it

03A06078

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501111/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 1 5 *

€ 0,77